

CAMERA DEI DEPUTATI Doc. **XXII** n. **30**

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

d'iniziativa del deputato PECORARO SCANIO

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta
sull'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo
(AIMA)

Presentata il 31 gennaio 1997

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la legge n. 303 del 1966 è stata istituita l'AIMA, Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo, alla quale sono state affidate funzioni d'organismo di intervento in attuazione delle disposizioni esecutive della politica agricola comunitaria, funzioni in precedenza esercitate dalla Federazione italiana dei consorzi agrari.

Successivamente, con la legge n. 610 del 1982, si è proceduto al riordinamento dell'Azienda, attraverso modifiche radicali dell'originale impostazione e l'ampliamento delle competenze, anche alla luce delle innovazioni introdotte a seguito del trasferimento delle competenze alle regioni, della revisione di alcune discipline

comunitarie e della nuova regolamentazione delle associazioni dei produttori.

Ne è derivata una duplice configurazione dell'Azienda come di organismo meramente strumentale ed esecutivo della politica agricola comunitaria, e come soggetto della politica nazionale di mercato.

All'AIMA, pertanto, sono stati affidati compiti di:

a) intervento in attuazione dei regolamenti comunitari; in questo senso, l'Azienda agisce in un rapporto di strumentalità rispetto alla Comunità europea, esercitando funzioni che concernono l'applicazione di norme e la gestione di misure di sostegno della Comunità. Tali funzioni possono essere ritenute preminenti,

considerato che, comunque, anche le disposizioni nazionali sono pressoché tutte riconducibili alla politica comunitaria;

b) attuazione degli interventi di mercato nazionali sulla base di programmi deliberati dal CIPE in relazione agli obiettivi della politica agro-alimentare. In questo ambito si configura una più ampia autonomia dell'AIMA, che si comporta quale soggetto della politica nazionale di mercato nell'attuare interventi nazionali di diversi tipi: di sostegno per determinati prodotti o settori di produzione, di mercato in generale, di carattere straordinario;

c) intervento nella commercializzazione, compresi gli acquisti e gli stoccaggi, la provvista e l'acquisto sul mercato interno ed internazionale di prodotti agricoli per la formazione di scorte a diversi fini;

d) fornitura di prodotti agro-alimentari per aiuti disposti dall'Unione europea e dallo Stato italiano.

Il decreto-legge n. 391 del 1990, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 48 del 1991, ha infine trasferito all'AIMA compiti riguardanti il settore bieticolo-saccarifero ed ha istituito l'anagrafe lattiero-casearia, in attuazione di direttive comunitarie.

L'Azienda dipende dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, quale organismo vigilante, con il Ministro che presiede i due principali organi, la presidenza ed il consiglio di amministrazione.

Per l'esercizio dei controlli è istituito presso l'AIMA un ufficio della Corte dei conti, che riferisce al Parlamento sui dati di efficienza economica e finanziaria dell'Azienda, mentre sulle attività di gestione è chiamato a vigilare un apposito ufficio ispettivo.

Pur essendo un organismo d'intervento generale, tuttavia l'AIMA non dispone di strutture proprie per lo svolgimento diretto delle attività istituzionali.

Le istruttorie ed i controlli relativi alle erogazioni di aiuto e di integrazione sono

variamente distribuiti con tutte le conseguenze che ne derivano in termini di disomogeneità di ritardi, di disfunzioni nella qualità e nei tempi delle operazioni.

Non è un caso che più volte la Corte dei conti ha evidenziato che è del tutto anormale, dispendioso e poco razionale il fatto che l'AIMA, non disponendo di un centro di elaborazione dati e di rilevamento informatico autosufficienti, commissioni ad istituti esterni i compiti di elaborazione ed emissione di tutti gli atti formali attraverso i quali gli operatori agricoli possono beneficiare degli aiuti comunitari.

Gli atti generatori degli aiuti dovrebbero essere emessi tempestivamente in maniera chiara e controllabile, mentre oggi il polo informatico esterno, di cui l'AIMA si serve, opera in maniera del tutto opposta, provocando non poche storture e ritardi al funzionamento dell'AIMA, tenendola spesso in situazione di asservimento a completo danno della nostra agricoltura e degli operatori che ne fanno parte.

La vicenda scandalosa di questi giorni relativa alle quote latte, ai ritardi dell'emissione dei bollettini individuali ed alla concreta possibilità che nel nostro Paese vi sia un oscuro giro di « quote di carta » confermano in pieno la tesi esposta.

Per il resto, l'AIMA si avvale delle strutture delle associazioni dei produttori, delle cooperative e loro consorzi, di altri operatori, in un rapporto di « assuntoria » affidata mediante convenzioni, deliberate dal consiglio di amministrazione dell'Azienda, e con l'iscrizione in apposito albo.

Anche la tenuta dell'albo è di competenza del consiglio di amministrazione che delibera, previo parere del comitato consultivo, sulle domande.

L'assuntore cura in nome e per conto dell'Azienda le operazioni di acquisto, ricevimento, pagamento, stoccaggio e vendita dei prodotti, con onere finanziario a carico dell'Azienda stessa.

Il complesso delle attività assegnate all'AIMA — nel suo duplice ruolo di strumento di attuazione degli interventi comunitari e di organismo di gestione degli interventi di mercato nazionali — comporta

una gestione finanziaria di rilevante interesse, con un impiego di fondi pubblici nell'ordine di diverse migliaia di miliardi.

Sull'andamento della gestione, oltre che sull'organizzazione e sull'attività dell'Azienda, sono state rilevate nel tempo gravi carenze, sia dal punto di vista strutturale che funzionale; numerose anomalie e pericolose disfunzioni.

I molti e gravi episodi di azioni fraudolente, oggetto ancora recentemente di clamorose iniziative della magistratura, hanno investito appieno il sistema dei controlli, peraltro estremamente labile rispetto alla complessità delle procedure ed al volume delle documentazioni.

L'AIMA, peraltro, ha sempre evidenziato una strutturale incapacità di esercitare effettivamente le funzioni di controllo, soprattutto in relazione alla verifica di sussistenza dei requisiti ed all'adempimento delle convenzioni nei rapporti di assuntoria.

Sul sistema e sulle procedure di affidamento dei servizi di assuntoria, in particolare, si sono registrate le più gravi anomalie.

Alla luce di queste premesse, appare urgente intervenire sull'insieme dell'attività gestoria e di controllo dell'AIMA, onde verificarne le molteplici disfunzioni e rilevare le diverse responsabilità e a questo scopo è diretta la presente iniziativa legislativa che mira alla costituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'AIMA, al fine di acquisire un quadro completo di dati e di informazioni circa le modalità e le procedure attraverso le quali l'AIMA ha fino a questo momento provveduto ai compiti ad essa assegnati.

In particolare si tratta di verificare secondo quali modalità e procedure l'AIMA ha esercitato nel tempo la peculiarità della sua duplice funzione di strumento operativo della Comunità europea e, insieme, di organo responsabile della politica agricola nazionale.

È indispensabile, inoltre, accertare in quali forme e con quali garanzie si è realizzato il sistema dei controlli sull'erogazione degli aiuti comunitari e nazionali e, quindi, quali rapporti sono intercorsi fra

l'AIMA e gli assuntori e quali criteri hanno ispirato la gestione delle procedure di affidamento del servizio di assuntoria, con riguardo soprattutto alle situazioni che si sono manifestate in contrasto con i requisiti di idoneità necessari per lo svolgimento del servizio stesso.

Altri argomenti di approfondimento sono quelli che concernono le modalità ed i tempi attraverso i quali si è proceduto all'erogazione degli interventi disposti a favore dei produttori agricoli, le procedure ed i tempi di pagamento degli aiuti ai produttori da parte delle banche, al fine di verificare se siano stati rispettati gli obblighi derivanti dai contratti o dalle convenzioni con l'AIMA e, infine, le procedure seguite per le forniture di prodotti agroalimentari a favore dei Paesi in via di sviluppo.

È giusto precisare che questa Commissione, per accelerare i tempi di istituzione, sarà monocamerale e che il compito principale che dovrà svolgere, quale primo punto dei suoi lavori, sarà l'inchiesta nel settore delle quote latte.

Desideriamo capire se le responsabilità dell'attuale situazione di inattendibilità sui dati nazionali e individuali del latte prodotto siano dell'AIMA o dei centri informatici di cui si serve; se la gestione delle quote negli ultimi anni abbia avuto anche interessi di parte da soddisfare e, una volta verificato il tutto, in caso si dovessero accertare responsabilità pubbliche in questa scandalosa gestione, provvedere anche ai risarcimenti di chi ingiustamente ne ha pagato e subito i danni.

Prendendo come riferimento la relazione della indagine ministeriale sull'AIMA disposta durante la XII legislatura, si potrà accertare quale sia stato l'esito della fornitura del milione di ettanidri di alcool alla Russia, se sarà possibile recuperare gli oltre 2000 miliardi di lire che l'AIMA vanta da operatori che li hanno ottenuti illecitamente o frodando l'Unione europea e a che punto sia la fase di organizzazione degli schedari dei settori: olivicolo, ortofrutticolo e zootecnico.

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

—

ART. 1.

(Istituzione).

1. È istituita una Commissione parlamentare di inchiesta sull'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA).

ART. 2.

(Finalità).

1. La Commissione ha il compito di:

a) accertare il complesso delle carenze, delle disfunzioni, delle anomalie e delle eventuali deviazioni nell'organizzazione e nel funzionamento dell'AIMA;

b) individuare le misure idonee a rendere le procedure e le strutture operative del settore adeguate alle esigenze di una efficiente e trasparente gestione delle risorse pubbliche destinate agli interventi di mercato.

2. Le indagini e gli accertamenti della Commissione devono essere, fra l'altro, finalizzati a verificare:

a) le modalità ed i tempi di svolgimento delle attività dell'AIMA ai fini dell'erogazione degli aiuti e degli interventi in generale disposti a favore del settore;

b) il sistema di affidamento del servizio di assuntoria ed i rapporti fra AIMA ed assuntori in ordine all'attuazione delle operazioni di stoccaggio e commercializzazione dei prodotti oggetto dell'intervento, rilevando, in particolare, le situazioni in contrasto con i requisiti di idoneità dettati dalle norme istitutive dell'albo professio-

nale degli assuntori; le modalità ed i soggetti incaricati di esercitare il controllo e la sorveglianza e la qualità di eventuali rapporti con le società di assuntoria;

c) le procedure e le strutture attraverso le quali l'AIMA ha provveduto alla fornitura dei prodotti agro-alimentari in relazione agli impegni assunti per la cooperazione e l'aiuto a favore dei Paesi in via di sviluppo: con quali *partner* privati l'AIMA abbia compiuto tali operazioni e, più in dettaglio, quali siano gli assetti proprietari di tali *partner*;

d) quali contenuti abbia e come sia stato attuato il potere di vigilanza riconosciuto dalla legge prima al Ministero dell'agricoltura e delle foreste e successivamente al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali sulla gestione AIMA;

e) l'adeguatezza e l'affidabilità dei sistemi di accertamento e di controllo sul diritto all'aiuto, nonché sulle somme erogate dall'AIMA a titolo di compensazione e di aiuto a produttori agricoli, industriali e commerciali;

f) quali siano stati i rapporti intercorsi tra l'AIMA, la Federazione italiana dei consorzi agrari (Federconsorzi) e gli altri assuntori;

g) il ruolo svolto dall'AIMA nella gestione delle quote-latte;

h) quali responsabilità specifiche siano da attribuire agli organismi dirigenti dell'AIMA in relazione alle eventuali disfunzioni riscontrate nelle indagini di cui al presente comma.

ART. 3.

(Composizione).

1. La Commissione è composta da venti deputati nominati dal Presidente della Camera dei deputati in modo tale che siano rappresentati tutti i gruppi costituiti, in proporzione alla loro consistenza numerica.

2. La Commissione, nella prima seduta, elegge al suo interno il presidente, due vicepresidenti e due segretari.

ART. 4.

(Funzionamento).

1. L'attività ed il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla stessa Commissione, a maggioranza assoluta dei propri componenti, prima dell'inizio dei lavori.

2. La Commissione può avvalersi di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie.

3. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

ART. 5.

(Pubblicità dei lavori).

1. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione medesima disponga diversamente.

ART. 6.

(Poteri della Commissione).

1. La Commissione procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

2. La Commissione, nello svolgimento delle indagini, può avvalersi della collaborazione della polizia giudiziaria.

3. Le persone ascoltate dalla Commissione sono ad ogni effetto equiparate ai testi del processo penale.

4. La Commissione può acquisire atti relativi ad indagini svolte da altre autorità amministrative e giudiziarie. Per gli accertamenti di propria competenza vertenti su fatti oggetto di inchiesta giudiziaria in corso, la Commissione può inoltre chiedere atti, documenti ed informazioni all'autorità giudiziaria.

ART. 7.

(Segreto).

1. I componenti della Commissione, i funzionari, il personale di qualsiasi ordine e grado addetto alla Commissione stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda le deposizioni, le notizie, gli atti e i documenti acquisiti nelle sedute dalle quali sia stato escluso il pubblico ovvero dei quali la Commissione medesima abbia vietato la divulgazione.

2. Per il segreto di Stato, d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme in vigore.

ART. 8.

(Relazione finale).

1. La Commissione, salvo quanto disposto al comma 2, conclude i propri lavori entro sei mesi dalla data della sua costituzione, con la presentazione di una relazione finale sull'esito delle indagini svolte e con la formulazione delle conseguenti proposte.

2. Entro tre mesi dalla data della sua costituzione, la Commissione conclude i suoi lavori in relazione agli accertamenti di cui alla lettera g) del comma 2 dell'articolo 2, presentando al riguardo una relazione alla Camera dei deputati.